

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 23 maggio 1997, n. 0177/Pres.

Regolamento, di esecuzione della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, art. 21, per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi) presso gli aeroporti operanti nel Friuli-Venezia Giulia aperti al traffico aereo civile, in esecuzione dell'articolo 21 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27.

Art. 2
(Soggetti abilitati al servizio)

1. Sono competenti al rilascio delle licenze per lo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi) presso gli aeroporti i Comuni nel cui ambito territoriale ricade l'Aeroporto, secondo le seguenti ripartizioni:

- a) Aeroporto di Ronchi dei Legionari:
 - 1) Ronchi dei Legionari: n. 8 autovetture;
 - 2) San Canzian d'Isonzo: n. 4 autovetture;
 - 3) Turriaco: n. 2 autovetture;
 - 4) San Pier d'Isonzo: n. 1 autovettura.

Art. 3
(Svolgimento del servizio)

1. Il servizio pubblico di piazza (taxi) presso gli aeroporti è svolto da autovetture in possesso della apposita licenza comunale, secondo le seguenti modalità:

- a) Aeroporto di Ronchi dei Legionari:
 - 1) sette autovetture, quale numero minimo di taxi presenti nelle fasce orarie di arrivo dei voli commerciali;
 - 2) due autovetture, quale numero minimo di taxi presenti nei periodi di tempo in cui non sono previsti voli commerciali in arrivo, salvo nel

periodo di non operatività del Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra.

Art. 4
(Modalità del servizio)

1. La fila delle autovetture deve essere strutturata in modo tale da non lasciare spazio all'inserimento di autovetture non autorizzate ed è formata secondo l'ordine di arrivo delle stesse nello spazio riservato.

2. Le autovetture devono recare sul parabrezza e sul lunotto posteriore apposito contrassegno indicante la titolarità a svolgere servizio presso l'aeroporto. Tale contrassegno è predisposto dal Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra, in conformità al modello di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

3. I tassisti che non effettuano momentaneamente servizio presso l'aeroporto possono prestare servizio nei rispettivi comuni di provenienza, secondo i relativi regolamenti comunali.

3 bis. I tassisti operanti in ambito aeroportuale hanno l'obbligo di collegarsi con un sistema radiotaxi. Un terminale di prenotazione deve essere installato presso l'aeroporto. Il Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra fornirà le modalità operative del sistema. ⁽¹⁾

4. I tassisti operanti in ambito aeroportuale eleggono entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno un coordinatore, il cui nominativo è notificato alla Direzione della Circostrizione aeroportuale e al Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra. In caso di inottemperanza, entro il termine perentorio del 15 febbraio, il coordinatore è nominato dal Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra a seguito di estrazione a sorte del nominativo tra tutti i tassisti che effettuano servizi presso l'aeroporto.

5. Il coordinatore ha il proprio recapito per la corrispondenza presso la sede del Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra ed è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:

a) garantire lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 3;

b) fungere da referente per eventuali segnalazioni di disfunzioni o reclami e, a sua volta, comunicare con tempestività alla Direzione della circoscrizione aeroportuale e al Gestore aeroportuale dei servizi a terra possibili imprevisti;

c) segnalare al Servizio trasporto pubblico locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto⁽²⁾ della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il verificarsi delle condizioni per l'aggiornamento delle tariffe di cui all'articolo 6.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma cinque da parte del coordinatore, il Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra diffida lo stesso e, in caso di permanente inadempienza o recidiva, provvede ad attivare la procedura per la nomina di un nuovo coordinatore nel termine di 30 giorni dalla diffida.

7. In caso di inosservanza da parte di uno o più tassisti delle disposizioni del coordinatore, lo stesso segnala l'inadempienza al Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra ed al Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza.

(1) Comma aggiunto dal D.P.Reg. 22/3/2002, n. 081/Pres. (B.U.R. 24/4/2002, n. 17).

(2) Sostituite parole da art. 1, DPRReg. 5/4/2006, n. 0105/Pres. (B.U.R. 19/4/2006, n. 16).

Art. 5

(Localizzazione aree per lo svolgimento del servizio)

1. Per l'effettuazione del servizi pubblico di piazza (taxi), le autovetture sono posteggiate in apposito spazio delimitato a cura del Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra da idonea segnaletica.

Art. 6

(Tariffe e obblighi)⁽¹⁾

1. I tassisti in servizio presso l'aeroporto hanno l'obbligo di applicare le seguenti tariffe:

- a) base chilometrica: € 0,06 (pari a 45 metri di percorso o 12 secondi di fermata);
- b) tariffa minima (1o scatto), esclusi i supplementi: € 2,32 (comprendente 45 metri di percorso o 12 secondi di fermata);
- c) sosta oraria: € 17,33;

- d) supplemento corsa festiva: € 2,03;
- e) supplemento corsa notturna: € 2,03 (dalle ore 22.00 alle ore 06.00);
- f) supplemento bagagli: € 0,58 per ogni bagaglio avente misura eccedente cm. 50 in almeno una dimensione;
- g) supplemento per animali - servizio disponibile nel rispetto delle norme di sicurezza che regolano il trasporto di animali a bordo di un veicolo: € 0,86 (il trasporto dei cani per non vedenti è gratuito);
- h) ogni tipo di pedaggio è a carico dell'utente;
- i) supplemento oltre la quarta persona trasportata: 10% del costo chilometrico;
- j) supplemento punto franco: € 2,20;
- k) supplemento chiamata fuori orario, applicabile dalle ore 00.00 alle ore 08.00: € 15,00.

2. I tassisti che effettuano servizio presso l'aeroporto hanno l'obbligo di installare appositi apparecchi tassametrici con rilascio di ricevuta, nonché di esporre all'interno delle autovetture ed in modo ben visibile un cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, indicante le tariffe di cui al comma 1. Il cartello è predisposto dal Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore delle tariffe.

3. Le tariffe di cui al comma 1 possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, tenuto conto in particolare del tasso annuo di inflazione, anche su richiesta del coordinatore.

(1) Articolo sostituito da art. 2, DPRReg. 5/4/2006, n. 0105/Pres. (B.U.R. 19/4/2006, n. 16).

Art. 7 (Informazioni al pubblico)

1. Le informazioni inerenti lo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi), le modalità di reclamo degli utenti e le tariffe sono evidenziate con apposite e distinte tabelle collocate all'interno dell'aerostazione passeggeri dal Gestore aeroportuale dei servizi di assistenza a terra.

Art. 8 (Vigilanza)

1. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato le licenze per lo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi), presso gli aeroporti vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento da parte dei titoli delle licenze rispettivamente rilasciate, tramite gli organi di polizia municipale.

Art. 9
(Modifiche)

1. Oltre all'aggiornamento delle tariffe di cui al comma tre dell'articolo 6, la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto⁽¹⁾, può modificare in relazione all'incremento del traffico passeggeri aeroportuale il numero di autovetture autorizzate a svolgere il servizio pubblico di taxi, nonché apportare le relative variazioni ai dati numerici riportati agli articoli 2 e 3.

(1) Sostituite parole da art. 3, DPREg. 5/4/2006, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/4/2006, n. 16).

Art. 10
(Norma transitoria)


1. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea previsti dall'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, i Comuni competenti rilasciano le licenze per lo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi) presso gli aeroporti secondo i vigenti regolamenti comunali.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contrassegno indicante la titolarità a svolgere il servizio di taxi presso l'Aeroporto Friuli Venezia Giulia (articolo 4, comma 2).

Le sottoriportate misure relative al contrassegno sono espresse in centimetri.



(1) Allegato sostituito da art. 4, DPR. 5/4/2006, n. 0105/Pres. (B.U.R. 19/4/2006, n. 16).